
Migranti: la Corte europea condanna l'Italia

Autore: Massimo Niro

Fonte: Città Nuova

Sul trattenimento di migranti nell'hotspot di Lampedusa e sul loro respingimento collettivo verso la Tunisia: la sentenza della Corte di Strasburgo esaminata nei suoi contenuti

1. Una recentissima decisione della **Corte europea dei Diritti dell'uomo**, datata **30 marzo 2023** (caso J.A. e altri c. Italia, ricorso n.21329/18), ha **condannato l'Italia** per diverse **violazioni della Convenzione**, legate al trattenimento di **quattro migranti tunisini** nell'hotspot posto nell'isola di **Lampedusa** e al loro respingimento collettivo verso la **Tunisia**, fatti avvenuti nell'**ottobre 2017**. Segnatamente, la Corte europea ha ravvisato nel caso di specie sia la **violazione dell'art. 3 Cedu** (divieto di **trattamenti inumani o degradanti**), sia la violazione dell'**art. 5** paragrafi 1, 2 e 4 (privazione arbitraria della **libertà personale**), sia infine la violazione dell'**art. 4** del Protocollo n.4 della Convenzione (**divieto di espulsione** collettiva di stranieri). I fatti che hanno dato origine al procedimento sono riassunti molto chiaramente nella **pronuncia dei giudici di Strasburgo** (presidente il giudice sloveno **Marko Bosnjak**, tra i giudici anche l'italiano **Raffaele Sabato**): i ricorrenti, di nazionalità tunisina, **partivano il 15 ottobre 2017** dalle coste tunisine a bordo di un'imbarcazione **per raggiungerne un'altra più grande** che trasportava circa un centinaio di persone, ma dopo poche ore di navigazione, a seguito di un'**emergenza** nelle condizioni del mare, venivano **salvati da una nave italiana** che li portava a Lampedusa il **16 ottobre 2017**. Qui i ricorrenti venivano **alloggiati nell'hotspot** per le procedure di **identificazione** e vi rimanevano per dieci giorni, durante i quali essi allegavano che **non potevano lasciare il centro** e non potevano **interagire con le autorità**, nonché che si trovavano in condizioni materiali **inumane e degradanti**. Quindi, nella mattinata del **26 ottobre 2017** i ricorrenti ed altri quaranta individui venivano **portati all'aeroporto dell'isola** di Lampedusa, dove poi veniva richiesto di firmare dei documenti di cui **non comprendevano il contenuto**, che solo in seguito scoprivano essere ordini di respingimento emessi dalla **Questura di Agrigento**: dopo di che venivano trasportati in aereo **all'aeroporto di Palermo** e da qui forzatamente riportati in Tunisia, nello stesso giorno del 26 ottobre 2017 (cfr. paragrafi da 2 a 11 della decisione, The facts).

2. Venendo agli **aspetti giuridici della vicenda**, la decisione dei giudici di Strasburgo pare **altrettanto chiara** anche nella parte in diritto: infatti, sulla scorta dei **riferimenti normativi interni** italiani e internazionali (disciplina dell'**Unione europea**, del **Consiglio d'Europa** e delle **Nazioni Unite**), alla luce di precedenti decisioni della stessa Corte, il Collegio esamina nel dettaglio **le doglianze dei ricorrenti** e ritiene sussistenti le **violazioni degli articoli** della Convenzione europea in precedenza richiamati. Quanto all'**art. 3 sul divieto di tortura** e di trattamenti inumani o degradanti, la Corte rileva che «molte fonti nazionali ed internazionali hanno attestato **le critiche condizioni materiali** nell'hotspot di Lampedusa durante il periodo dei fatti di cui al presente caso» (par. 61) e che **«il Governo ha mancato** di produrre sufficienti elementi **in supporto del suo punto di vista** che le condizioni individuali dei ricorrenti di permanenza nel centro potessero ritenersi accettabili» (par. 64). Quindi, considerato che, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte europea e del **carattere "assoluto" dell'art. 3**, «le difficoltà derivanti dal crescente flusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che formano i confini esterni dell'Unione Europea, **non esonerano gli Stati membri** del Consiglio d'Europa dai loro **obblighi** derivanti da questa disposizione» (par. 65), la conclusione è che nel caso di specie, in cui i ricorrenti sono rimasti **nell'hotspot per dieci giorni**, essi sono stati sottoposti a un **trattamento inumano e degradante**, con conseguente violazione dell'art. 3 Cedu. **Passando all'art. 5** della Convenzione, secondo il quale ogni persona ha **diritto alla libertà e alla sicurezza** e nessuno può essere **privato della libertà salvo che nei casi seguenti** e nei modi previsti dalla legge (comma 1), ogni persona

arrestata deve essere **informata al più presto** e in una lingua a lei comprensibile dei **motivi dell'arresto** e di ogni accusa elevata a suo carico (comma 2), infine ogni persona privata della libertà ha **diritto di presentare ricorso ad un tribunale**, affinché decida in breve termine sulla **legalità della sua detenzione** e ne ordini la scarcerazione se **la detenzione è illegale** (comma 4), la Corte osserva in primo luogo che **la regola generale** posta dall'art. 5 par. 1 è che ognuno ha diritto alla libertà, ma lo stesso articolo alla lettera f) «prevede **un'eccezione a tale regola generale**, permettendo agli **Stati di controllare la libertà degli stranieri** in un contesto di immigrazione» (par. 79 della decisione). **Nel caso in esame, però**, «le autorità italiane non hanno sostenuto, né è stato altrimenti dimostrato, che l'ingresso dei migranti era stato rifiutato, che **un ordine di rimpatrio** era stato emesso, o che **un'azione relativa alla deportazione** era stata iniziata prima del 26 ottobre 2017» (par. 84). Compito della Corte, dunque, è quello di **«stabilire se la restrizione della libertà dei ricorrenti entro il significato dell'art. 5 lett. f si adeguasse al requisito della legalità e in particolare se fosse basata sulle regole sostanziali e procedurali della legge nazionale»** (par. 85). Al riguardo va posta attenzione alla **natura e alla funzione degli hotspot**, rispetto ai quali la Commissione europea nel **maggio 2015** stabiliva delle **linee-guida** da applicare negli Stati membri dell'Unione e metteva in campo il c.d. approccio hotspot: quindi, **il ministro degli Interni italiano** nel settembre 2015 identificava **quattro aree portuali** in cui collocare questi centri, tra cui **Lampedusa** (par. 86 e 87). La Corte europea esamina **la legislazione italiana riguardante gli hotspot**, costituita dall'art.10-ter D.lgs. 286/1998, come modificato dal Decreto-legge 13/2017, e afferma che **«non ha trovato alcun riferimento** nel diritto italiano citato dal Governo ad aspetti sostanziali e procedurali della **privazione della libertà** che possono essere attuati nel rispetto dei migranti interessati negli hotspot, **né il Governo ha presentato una qualche fonte legale** secondo la quale l'hotspot di Lampedusa poteva essere **classificato come un Cie»** (par. 89 e 91 della decisione). D'altro canto, risulta documentalmente che **«l'hotspot di Lampedusa è un'area chiusa con sbarre**, cancelli e recinti di metallo che i migranti **non sono autorizzati a lasciare**, perfino una volta che sono stati identificati, così sottoponendoli ad **una privazione di libertà** che non è regolata dalla legge o soggetta a scrutinio giudiziario» (par. 92). Dunque, nel caso in esame la **limitazione della libertà di movimento** dei ricorrenti equivaleva ad una privazione della loro libertà personale soggetta all'art. 5 Cedu, considerato altresì che **la durata massima della loro permanenza** nel centro non era definita da alcuna legge o regolamento (par. 94). Ne consegue che **«al tempo dei fatti (2017)** la struttura regolatoria italiana non permetteva l'utilizzazione dell'hotspot di Lampedusa come **centro di detenzione per stranieri»** (par. 95). **La logica conclusione** di queste considerazioni è che, tenuto conto che i ricorrenti sono stati collocati nell'hotspot di Lampedusa dalle autorità italiane e vi sono rimasti per dieci giorni **«senza una chiara ed accessibile base legale** e nell'assenza di una ragionevole misura che **disciplinasse il loro trattenimento»**, essi sono stati arbitrariamente privati della loro libertà, in violazione dell'art. 5 par. 1 della Convenzione, senza che le autorità li informassero dei motivi della loro privazione di libertà né della possibilità di portare il loro caso di detenzione **de facto dinanzi a un Tribunale**, in violazione altresì dei par. 2 e 4 dell'art. 5 (v. par. 97, 98 e 99 della decisione). **La terza violazione convenzionale** ritenuta sussistente dalla Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano riguarda **l'art. 4 del Protocollo n. 4** della Convenzione (adottato a Strasburgo **il 16.9.1963** ed eseguito in Italia con D.P.R. 217/1982), che sancisce il **divieto di espulsioni collettive di stranieri**. A questo proposito la Corte richiama e conferma il suo **consolidato orientamento** in materia di espulsione collettiva, da intendersi come «ogni misura che **costringe gli stranieri** come gruppo a lasciare un paese, tranne quando tale misura sia presa sulla base di un **ragionevole ed oggettivo esame** del particolare caso di **ogni singolo straniero del gruppo»** (par. 106). Nel caso di specie i ricorrenti sostenevano che **nessun colloquio** era stato svolto con le autorità prima che sottoscrivessero **gli ordini di respingimento**, dei quali non ricevevano copia, e **tale assunto dei ricorrenti non veniva contestato** dal Governo italiano (par. 107); inoltre, la Corte riconosce che **il testo degli ordini** relativi ai primi due ricorrenti è «standardizzato» e non evidenzia **alcun esame delle situazioni personali** degli stessi e che per il

terzo e quarto ricorrente **non sono state presentate alla Corte copie** delle decisioni (par. 108). Quindi, **i ricorrenti venivano rimpatriati con la forza** nello stesso giorno in cui gli ordini di respingimento venivano forniti, **i loro polsi venivano legati** con fasce di velcro durante i trasferimenti agli aeroporti e i telefoni **cellulari venivano loro tolti** fino all'arrivo in Tunisia (par. 109). I giudici di Strasburgo richiamano anche la pronuncia della Corte costituzionale italiana dell'**8 novembre 2017, n.275**, secondo cui i **«respingimenti differiti»** attuati con l'uso della forza richiedono **un intervento legislativo** da quando quella misura ha un impatto sulla libertà personale del singolo, entro il significato dell'**art.13 Cost.**, e sono da regolare in conformità al comma 3 di quella disposizione (par. 114). **La conclusione** è che gli ordini di respingimento e di rimpatrio emessi nel caso dei ricorrenti non avevano un'**appropriata considerazione** per le loro situazioni individuali e, pertanto, costituivano una **«espulsione collettiva di stranieri»**, nel significato dell'art. 4 del Protocollo n.4 della Convenzione, con conseguente **violazione anche di questa disposizione** (par. 115 e 116). **In applicazione dell'art. 41 Cedu**, infine, la Corte riconosce ai ricorrenti per le accertate violazioni della Convenzione e del Protocollo una somma di **euro 8.500 ciascuno**, a titolo di danno non patrimoniale; oltre al rimborso delle spese processuali, liquidato **in euro 4.000. 3**. Dispiace un po' **riconoscere, come cittadini italiani**, che la condanna pronunciata dalla Corte europea nei confronti dell'Italia, con la decisione che qui si commenta, è ragionevole e correttamente motivata e, inoltre, **tutt'altro che imprevedibile**, poiché vi erano state **precedenti condanne dello Stato italiano** pronunciate in **casi analoghi** dalla stessa Corte (**caso Khlaifia** e altri c. Italia del dicembre **2016**, **caso Hirsi Jamaa** e altri c. Italia del **2012**, entrambi richiamati dalla pronuncia in esame). Certamente **la materia dell'immigrazione è complessa** e ha visto nel corso degli ultimi anni, per l'Europa e in particolare per l'Italia vista la sua posizione nel Mediterraneo, **fenomeni di accelerazione e di aggravamento** che hanno messo a **dura prova l'impianto normativo** italiano ed europeo. Tuttavia, le problematiche evidenziate anche con questa decisione della Corte edue sono note da tempo e non pare che gli organi legislativi nazionali ed europei si siano **attrezzati in modo adeguato per risolverle** e per eliminare **le criticità ancora esistenti**. Un punto fermo è il seguente: qualsiasi disciplina normativa **non può prescindere dal rispetto dei diritti** fondamentali dei migranti, consacrati negli articoli della Convenzione europea che vincola **tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa** (attualmente in numero di 46). È bene che anche il Parlamento e il Governo italiano non dimentichino mai, nell'affrontare la complessa materia dell'immigrazione, questo punto fermo ed irrinunciabile. __

Sostieni l'informazione libera di Città Nuova! Come? [Scopri le nostre riviste](#), [i corsi di formazione agile](#) e [i nostri progetti](#). *Insieme possiamo fare la differenza! Per informazioni: rete@cittanuova.it*